



CITTÀ DI CHIOGGIA

REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2021 ss.mm.ii.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

INDICE

Articolo: 1 - Oggetto e finalità del regolamento.....	5
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo: 2 - Definizioni.....	5
Articolo: 3 - Presupposto del canone.....	6
Articolo: 4 - Soggetti passivi.....	7
Articolo: 5 - Ripartizione delle competenze all'interno dell'Ente.....	7
TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	8
Articolo: 6 – Disciplina dell'occupazione di suolo pubblico.....	8
Articolo: 7 – Procedimento per il ritiro della concessione.....	9
Articolo: 8 – Occupazione temporanea suolo pubblico per lavori.....	9
Articolo: 9– Requisiti soggettivi ed oggettivi.....	9
Articolo: 10 - Contenuto e rinnovo della concessione o autorizzazione.....	11
Articolo: 11 – Nuova concessione o autorizzazione per subentro.....	12
Articolo: 12 – Obblighi del titolare del provvedimento.....	13
Articolo: 13 – Orario.....	14
Articolo: 14 - Occupazione suolo di aree destinate al carico/scarico per strutture ricettive e autoscuole, car sharing.....	14
Articolo: 15 - Aree sottoposte a tutela.....	15
Articolo: 16 – Disciplina aree del centro storico soggette a tutela.....	16
Articolo: 17 – Autorizzazione per passo carrabile.....	17
Articolo: 18 – Occupazioni d'urgenza.....	18
Articolo: 19 – Occupazioni abusive.....	18
Articolo: 20 – Occupazione del sottosuolo e soprassuolo.....	18
Articolo: 21 - Occupazione suolo da parte dei partiti politici.....	18
Articolo: 22 – Rampe per portatori di handicap.....	19
Articolo: 23 - Revoca, sospensione e rinuncia della concessione e/o autorizzazione.....	19
Articolo: 24 – Decadenza della concessione o autorizzazione.....	20
TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....	21
Articolo: 25 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni.....	21
Articolo: 26 - Norme di riferimento.....	21
Articolo: 27 - Avvio del procedimento amministrativo.....	21
Articolo: 28 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	22
Articolo: 29 - Istruttoria.....	23
Articolo: 30 - Conclusione del procedimento.....	23
Articolo: 31 - Rilascio della concessione o autorizzazione.....	23
Articolo: 32 - Contenuto ed efficacia del provvedimento.....	23
Articolo: 33 - Principali obblighi del concessionario.....	24
Articolo: 34 - Revoca e modifica. Rinuncia.....	24
Articolo: 35 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	25
Articolo: 36 – Altre cause di decadenza.....	25
Articolo: 37 - Rimozione esposizioni abusive.....	25
Articolo: 38 - Subentro.....	25
Articolo: 39 - Rinnovo.....	26
TITOLO IV – ISTITUZIONE CANONE UNICO.....	26
Articolo: 40 - Determinazione della tariffa per le occupazioni di suolo pubblico.....	26
Articolo: 41 - Classificazione delle strade per le occupazioni di suolo.....	27
Articolo: 42 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie.....	28
Articolo: 43 - Classificazione delle strade per le esposizioni pubblicitarie.....	28
Articolo: 44 – Riduzioni.....	29
Articolo: 45 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	29
Articolo: 46 - Versamento del canone per le esposizioni permanenti.....	30
Articolo: 47- Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	31
Articolo: 48 - Versamento del canone per le occupazioni destinate ai mercati.....	31

Articolo: 49 - Esenzioni.....	31
Articolo: 50 - Versamento del Canone.....	33
Articolo: 51 - Sanzioni ed indennità.....	33
Articolo: 52 - Occupazioni abusive.....	33
Articolo: 53 - Esposizioni abusive.....	34
Articolo: 54 - Regime transitorio.....	35
TITOLO V – CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE NEI MERCATI.....	36
Articolo: 55 - Istituzione del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione nei mercati.....	36
Articolo: 56 - Soggetto passivo.....	36
Articolo: 57 - Criteri di determinazione ed applicazione delle tariffe.....	36
Articolo: 58 - Versamento.....	37
Articolo: 59 - Indennità e sanzioni amministrative.....	37
TITOLO VI -DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI.....	37
Articolo: 60 – Gestione del servizio.....	37
Articolo: 61 – Canone sul servizio affissioni.....	38
Articolo: 62 – Tariffe e maggiorazioni.....	38
Articolo: 63 – Riduzione del canone.....	38
Articolo: 64 – Esenzione del canone.....	38
Articolo: 65 – Numerazione impianti.....	39
Articolo: 66 – Modalità per il servizio affissioni.....	39
Articolo: 67 – Vigilanza sanzioni amministrative.....	40
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	40
Articolo: 68 - Affidamento a terzi.....	40
Articolo: 69 - Controlli.....	40

TESTO VIGENTE

Articolo: 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sostituisce:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) disciplinato dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 28/01/2010 n.9;
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (I.C.P. e D.P.A.), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) disciplinato dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 28/01/2010 n.8;
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo: 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- per “**occupazione**” o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti,

con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

- per “**concessione**”, l'atto amministrativo mediante il quale il Comune ~~autorizza~~ concede l'occupazione del suolo pubblico;
- per “**autorizzazione**”, l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione del suolo pubblico,
- per “**suolo pubblico**” o “**spazio pubblico**”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico.
- per “**mercato**”: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
- per **posteggio di mercato**: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- per **spuntisti**: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

- a. per “**autorizzazione**”, l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza esposizione pubblicitaria,
- b. **insegna di esercizio**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi.
- c. **insegna pubblicitaria**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

d. **pubblicità su veicoli e natanti**: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

e. **pubblicità con veicoli d'impresa**: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

f. **pubblicità varia**: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

g. **impianti pubblicitari**: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

h. **impianto pubblicitario di servizio**: manufatto avente quale scopo principale un servizio di

pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

i. **impianto di pubblicità o propaganda**: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

j. **preinsegna**: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo: 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo: 4 - Soggetti passivi

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale;

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di

versamento relative al condominio sono indirizzate presso l'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone deve essere assolto, da parte del titolare della medesima.

Articolo: 5 - Ripartizione delle competenze all'interno dell'Ente

L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

In relazione alle occupazioni di cui all'art. 49 co. 2 lett. a) – limitatamente ai cantieri edili presso gli edifici del Comune – lett. b) e d), l'atto amministrativo di autorizzazione è adottato dal Settore comunale competente per materia per la realizzazione degli interventi.

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo: 6 – Disciplina dell'occupazione di suolo pubblico

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in annuali e in giornalieri:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni.

2. In base a quanto previsto dal D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 recante il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda da inviarsi tramite il portale S.U.A.P. del Comune di Chioggia, salvi i casi per i quali è ammessa l'acquisizione al protocollo dell'Ente.

3. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - b) se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
 - c) indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - d) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - e) misura dell'occupazione;
 - f) durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - g) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda ed alla tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

4. La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - a. per plateatico:
 - a. planimetria dell'area richiesta, redatta da tecnico abilitato, con indicazione delle principali misure;
 - b. per tende ed insegne:
 - a. planimetria copia con l'indicazione del luogo interessato e delle misure delle tende ed insegne redatta da tecnico abilitato;
 - b. copia del titolo edilizio;
 - c. per passo carrabile:
 - a. copia della schedina catastale;
 - b. copia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto dell'immobile.

Fatto salvo che per le planimetrie redatte da tecnico abilitato, i documenti indicati nel comma precedente potranno essere oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n.445, dal richiedente sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 dello stesso decreto.

5. Dovranno essere prodotti inoltre tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini

dell'esame e della decisione sull'istanza. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee la domanda dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima della data dell'occupazione richiesta.

7. Non sono concesse proroghe e alla scadenza della concessione deve essere reiterata la domanda

Articolo: 7 – Procedimento per il ritiro della concessione

1. Per il ritiro della concessione, al soggetto interessato tramite il portale S.U.A.P. verrà inoltrata apposita comunicazione con allegato l'accertamento del relativo Canone Unico Patrimoniale.
2. Una volta esibito e/o verificato l'avvenuto pagamento del C.U.P., verrà trasmessa tramite il S.U.A.P. la concessione di occupazione suolo pubblico.

Articolo: 8 – Occupazione temporanea suolo pubblico per lavori

1. Chiunque intenda occupare temporaneamente aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree per l'esecuzione di lavori edili, di trasloco o attività di diversa natura, deve presentare apposita domanda tramite il portale S.U.A.P. del Comune di Chioggia o, in alternativa, al protocollo dell'Ente

2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere, oltre che gli elementi indicati nel secondo comma dell'art.3, i seguenti ulteriori dati e notizie:

- a) specificazione della struttura con la quale si intende occupare l'area (autogrù, autoscala, autobetoniera, autopompa, autoelevatore, ...) e, nel caso di installazione di impalcatura, la precisazione delle caratteristiche peculiari della stessa (aerea, tunnel, terra,...);
- b) estremi e data del titolo edilizio (permesso a costruire o dichiarazione inizio attività), ai sensi della normativa vigente in materia, il nominativo dell'esecutore e del direttore dei lavori;
- c) schizzo planimetrico da cui risulti possibile individuare, in modo chiaro ed inequivocabile, l'area interessata dall'occupazione.

3. Il competente Servizio comunale predisporre e mette a disposizione degli interessati, anche in via telematica, il modello di domanda di concessione di suolo pubblico per lavori edili.

4. Le occupazioni di suolo pubblico per impalcature o lavori devono essere corredate dall'affissione chiara e leggibile degli estremi del permesso con data di inizio e fine previsti in modo da agevolare i controlli e renderne trasparente a tutti la regolarità.

Articolo: 9– Requisiti soggettivi ed oggettivi

1. Le ditte titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, individuabili ai sensi della L.R. 21/09/2007 n.29, possono richiedere all'Amministrazione comunale la concessione di occupazione suolo pubblico per l'esposizione di tende, insegne, fioriere, tavoli e sedie (funzionali e strumentali all'esercizio delle stesse) in prossimità del proprio esercizio.

2. Le ditte titolari di attività commerciali, individuabili ai sensi della L.R. 13/08/2004 n.15, e le attività artigianali possono richiedere all'Amministrazione comunale la concessione di occupazione suolo pubblico per l'esposizione di tende, insegne e fioriere in prossimità del proprio esercizio

3. Le imprese commerciali, che vendono e riparano cicli e motocicli, possono richiedere la

concessione di occupazione suolo pubblico per l'esposizione degli stessi

4. Nel rilascio delle concessioni di cui ai commi precedenti, dovranno essere osservati i seguenti criteri:

- 1) le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico vengono di norma rilasciate solo negli spazi antistanti l'esercizio del richiedente; l'area di occupazione dovrà corrispondere alla proiezione del fronte dell'unità immobiliare in cui è ubicata l'attività, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
Il suolo pubblico posto all'esterno dei porticati di Corso del Popolo non può essere ritenuto, per le finalità in argomento, "antistante" le attività commerciali ubicate negli edifici frontisti. Ciò in quanto le predette attività commerciali dispongono davanti ai rispettivi esercizi di una galleria architettonica, che, con una profondità di circa quattro metri, consente una adeguata visibilità e nel contempo garantisce l'agevole passaggio pedonale per la clientela.
Il sedime pubblico al di fuori della carreggiata, posto ad ovest di Corso del Popolo ed in adiacenza ai portici, potrà essere rilasciato per le occupazioni a norma del vigente Regolamento, sia a favore di attività commerciali e di somministrazione immediatamente retrostanti, sia di altri esercizi, anche se non adiacenti, secondo i principi e le regole generali del Regolamento medesimo;
- 2) la concessione potrà estendersi fino all'esaurimento dell'area antistante l'unità edilizia. Qualora nella stessa unità edilizia siano presenti più esercizi (tutti interessati all'occupazione di area pubblica), ognuno di questi manterrà il diritto ad occupare l'area antistante il proprio esercizio, l'estensione delle concessioni avverrà sulla base di accordo fra le ditte interessate o, in assenza, attraverso una equa divisione delle aree disposta dal Servizio competente in base ad accertamenti effettuati dal Comando Polizia Locale;
- 3) la concessione/autorizzazione dovrà osservare criteri di congruità architettonica: non potranno assegnarsi aree relative a superfici il cui perimetro ricada a metà foro porta, finestre o arco; saranno assegnate, preferibilmente, aree fino alla fine di ciascun prospetto architettonico dell'unità edilizia o fino all'asse di eventuali elementi strutturali architettonici, come pilastri, colonne, murature;
- 4) in via eccezionale, e fatti salvi i diritti dei terzi, potranno essere valutate le richieste di occupazione di suolo pubblico e di suolo privato aperto al pubblico transito anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio richiedente, sempreché siano confinanti o adiacenti allo stesso;
- 5) nell'ipotesi di cui al punto precedente e nel caso quindi di occupazioni antistanti ingressi privati, vetrine (allestite e non), insegne o ingressi di attività commerciali, artigianali o di servizi, il richiedente dovrà allegare alla richiesta di concessione una comunicazione di aver richiesto tale titolo autorizzativo consegnata in data certa (con raccomandata o con firma per ricevuta o con altro documenti idoneo) agli aventi titolo, avviando in tal modo la partecipazione al procedimento degli stessi. In casi particolari, il rilascio della concessione, potrà essere subordinato all'ottenimento del relativo nulla osta da parte degli aventi titolo;
- 6) nel caso in cui l'occupazione si estenda davanti ad immobile ad uso residenziale, il richiedente dovrà parimenti comprovare di aver informato tutti i residenti ancorché non proprietari, o l'amministratore dove presente.

5. Nel caso più ditte richiedano la concessione per l'occupazione di uno stesso spazio di area pubblica, il Servizio competente, fatta salva la possibilità di non concederla, può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse.

Qualora non sia possibile concludere con gli interessati l'accordo di cui sopra, il Servizio competente può emanare comunque il provvedimento, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati, tenuto conto dei criteri di seguito descritti, in ordine di priorità:

a) tipologia di attività esercitata dal richiedente:

- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico che richiedono il

plateatico per la posa di tavoli e sedie, con finalità funzionali e strumentali all'attività economica principale hanno precedenza rispetto ad esercizi, anche simili, che intendano invece solo posizionare elementi di natura ornamentale (quali fioriere, vasi,...);

- gli esercizi di vendita al minuto che richiedono uno spazio di area pubblica per esporre la propria merce hanno precedenza rispetto ad esercizi, anche simili, che intendano invece solo posizionare elementi di natura ornamentale (quali fioriere, vasi,...). Tale tipologia di occupazione in Corso del Popolo ed in Viale Venezia, Viale Padova potrà essere autorizzata al massimo limite dimensionale di mq 1,00 (mt 2.00 x 0.50);

b) vicinanza del richiedente allo spazio di area pubblica:

- a parità di attività esercitata e di tipologia di occupazione, viene data precedenza al soggetto richiedente titolare dell'esercizio più vicino allo spazio. Vicinanza che deve essere rapportata al locale di esercizio ed all'eventuale plateatico già in uso;

c) nel caso i richiedenti abbiano requisiti simili si darà precedenza all'attività che possiede il plateatico più piccolo o che ne è sprovvista.

6. In sede di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico deve essere verificata la permanenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la regolarità nel pagamento del canone relativo e devono essere rispettati i criteri suindicati considerando, in caso di domande concorrenti e di parità degli altri criteri, dirimente l'eventuale presenza di strutture fisse regolarmente autorizzate.

7. La concessione per l'occupazione di area pubblica antistante o adiacente la propria attività ha una durata quinquennale mentre la concessione per l'occupazione di area pubblica antistante altri esercizi ha una durata annuale.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie lungo Corso del Popolo di Chioggia dovrà avvenire al di fuori dei portici ed il titolare della concessione dovrà garantire il permanente sgombero dell'area pedonale sottostante il porticato dalla sosta dei suoi avventori.

9. Durante lo svolgimento del Mercato Maggiore Settimanale del Giovedì e delle eventuali edizioni straordinarie dello stesso ovvero in caso di eventi o manifestazioni di vario genere, è sospesa la validità delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico lungo il Corso del Popolo che risultassero incompatibili. Le concessioni possono altresì essere sospese per urgenti motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica su richiesta della competente autorità di P.S

Articolo: 10 - Contenuto e rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:

- a) elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
- b) codice fiscale o partita I.V.A.;
- c) indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
- d) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
- e) durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
- f) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
- g) espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- h) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

2. Il Servizio competente dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni

permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

3. Il competente servizio in sede di istruttoria della domanda di concessione su parere del servizio di polizia locale, può imporre all'atto del rilascio, itinerari alternativi per il traffico o l'adozione di opere, cautele o segnaletica volta a garantire la sicurezza della circolazione con oneri a carico del concessionario.

4. Le concessioni con validità pluriennale saranno rilasciate a termine e scadranno il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello del rilascio.

5. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiederne il rinnovo e tale richiesta deve essere presentata con le stesse modalità previste dal presente regolamento per il rilascio e dovrà contenere dichiarazione esplicita di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione per il periodo precedente.

6. La domanda di cui al comma precedente dovrà pervenire all'Ufficio competente almeno 15 giorni prima della scadenza dei termini di validità del titolo autorizzativo.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio, rinnovo o proroga ovvero subentro di concessioni di occupazione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per somme pregresse afferenti l'occupazione di suolo pubblico ovvero per cosap o cimp, relativa anche a diverse occupazioni o autorizzazioni in capo al medesimo. L'assolvimento di debiti pregressi può essere assolto tramite sottoscrizione di piano rateale; in questo caso la concessione è rilasciata in forma condizionata al rispetto del piano rateale. Il mancato rispetto del piano rateale, per almeno due rate anche non consecutive, costituisce condizione sufficiente alla decadenza dalla concessione.

Articolo: 11 – Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione al Servizio competente con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dalla normativa vigente.

3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire all'Ufficio competente, l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso della tassa già pagata o dovuta per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte del concessionario cedente quest'ultimo resterà comunque soggetto alle penalità previste.

5. Qualora il Comune ritenga opportuna, anche in via sperimentale, la delimitazione a terra delle occupazioni suolo pubblico da parte delle attività commerciali e di somministrazione al pubblico di

alimenti e bevande, regolarmente autorizzate in base al Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale, con elementi di varia natura (brocchette, strisce angolari, ...), con deliberazione della Giunta comunale verranno definite le tariffe su proposta del Servizio Manutenzioni secondo prezziari vigenti ovvero mediante preventivazione della spesa.

Articolo: 12 – Obblighi del titolare del provvedimento

1. Le concessioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente in materia.

2. Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:

- 1) limitare l'occupazione allo spazio od aree oggetto del provvedimento;
- 2) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui al presente regolamento;
- 3) utilizzare le aree concesse solo per le finalità indicate nel provvedimento, curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- 4) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, le aree occupate;
- 5) provvedere al versamento del canone relativo secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- 6) provvedere al versamento del canone dovuto relativamente alla concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato (occupazioni temporanee);
- 7) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- 8) tenere l'originale del provvedimento a disposizione delle Autorità preposte al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- 9) conservare le ricevute di pagamento del canone relativo per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
- 10) comunicare al Servizio competente la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
- 11) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio al Servizio competente che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile;
- 12) restituire l'originale del provvedimento comunale nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del medesimo.
- 13) Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- 14) Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente;
- 15) Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle prescrizioni

tecniche previste dalla legge, dal Dlgs 30 Aprile 1992, n. 285 e dal suo Regolamento attuativo e ai regolamenti comunali disciplinanti la specifica tipologia di occupazione;

16) Le occupazioni di suolo pubblico non devono intralciare il traffico degli autoveicoli, veicoli e pedoni sulle vie o piazze o spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione o impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici o privati.

Articolo: 13 – Orario

1) L'utilizzo del plateatico è consentito, di norma, entro e non oltre l'orario di apertura del pubblico esercizio, salvo diverse prescrizioni riportate in concessione.

2) All'orario di chiusura del pubblico esercizio gli arredi potranno rimanere collocati sull'area concessa ad uso plateatico, ma non accatastati. Nel caso in cui vengano rilevati problemi di ordine pubblico o di viabilità, gli arredi dovranno essere portati all'interno dei locali o accatastati sullo stesso plateatico, rispettando le norme di decoro e di sicurezza.

3) E' facoltà dell'Amministrazione comunale introdurre nel provvedimento di concessione limitazioni all'utilizzo del plateatico che prevedano un orario inferiore rispetto a quello di apertura del pubblico esercizio, prevedendo anche la contestuale rimozione degli arredi, qualora dall'uso del plateatico derivi una situazione di grave incuria o degrado della zona o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare riferimento alla tranquillità e del riposo dei residenti accertata dagli organi competenti. In tal caso, l'orario di utilizzo del plateatico sarà ridotto alle ore 23.00. Nel caso in cui venga comprovata l'impossibilità di ritirare gli arredi in appositi locali, gli stessi potranno essere accatastati all'interno dell'area concessa ed assicurati con mezzi idonei, rispettando le norme di decoro e di sicurezza. Qualora, nonostante la riduzione dell'orario, non venga meno la situazione di disturbo, si applicano le seguenti disposizioni:

- sospensione della concessione per giorni 5 consecutivi;
- sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi, se nonostante la precedente sospensione si verificano situazioni di disturbo, accertate dagli organi competenti;
- revoca della concessione nel caso si verificano nuovamente situazioni di disturbo, accertate dagli organi competenti.

Si intende aperto un nuovo procedimento se è trascorso un anno dal risanamento della precedente situazione di disturbo accertato.

4) Sull'area di suolo pubblico e suolo privato aperto al pubblico transito adibito a plateatico non sono consentiti intrattenimenti e/o amplificazioni musicali o esposizione di schermi, salvo casi del tutto eccezionali, in occasione di eventi particolari, che dovranno essere espressamente autorizzati dalla Giunta Comunale.

Articolo: 14 - Occupazione suolo di aree destinate al carico/scarico per strutture ricettive e autoscuole, car sharing

1. Il comune può concedere alle strutture ricettive alberghiere (art. 25 della L.R. 11/2013) e all'aperto (art. 26 della L.R. 11/2023) speciali tipologie di occupazioni di suolo, ad uso esclusivo e strumentale per l'esercizio dell'attività, con durata annuale per far sostare senza limite di orario le autovetture di proprietà, della clientela o dei fornitori.

Per una capacità ricettiva inferiore alle 20 persone, potrà essere rilasciato uno stallo per carico scarico; per una capacità ricettiva superiore alle 20 persone ma inferiore alle 40 persone, potranno essere rilasciati n.2 stalli per carico scarico; per una capacità ricettiva superiore alle 41 persone, potranno essere rilasciati n. 3 stalli per carico scarico.

Analoghe concessioni di occupazioni suolo possono essere rilasciate alle autoscuole, per la sosta delle autovetture impiegate per le esercitazioni di guida, nel numero massimo di n. 2 stalli per ciascun esercizio.

L'Amministrazione comunale inoltre, con appositi provvedimenti, può inoltre istituire aree di sosta destinate alle autovetture con la formula del "car sharing" nonché i cd parcheggi "rosa", destinati alle esigenze delle donne in gravidanza e le neomamme.

In tutti i casi che precedono, le aree appositamente individuate e rese note al pubblico da appositi segnalazioni e cartelli (che, in caso di attività stagionale, devono riportare espressamente il periodo di

validità della concessione), non sono soggette alla disciplina della sosta e della fermata ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada e devono essere diversamente tutelate.

L'occupazione delle predette aree, anche temporanea ovvero occasionale, da parte di veicoli non autorizzati costituisce violazione del presente articolo del Regolamento.

In queste stesse aree, salvo il previo esplicito consenso dell'avente titolo, non possono stazionare anche i veicoli al servizio delle persone invalide munite di speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada.

2. Nei casi contemplati dal comma precedente, qualora non sia possibile contestare direttamente l'illecito all'effettivo trasgressore in quanto assente al momento della commessa violazione, il responsabile solidalmente obbligato, al quale sarà poi notificato il relativo rapporto di violazione, è il proprietario del veicolo, persona fisica o giuridica, o l'usufruttuario, ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/1981.

Non è possibile procedere alla rimozione o blocco del veicolo inottemperante, ma il danneggiato può adire a vie legali con richiesta di risarcimento ex art. 2043 e ss. del Codice Civile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00.

Articolo: 15 - Aree sottoposte a tutela

1. L'Amministrazione comunale ha il dovere di tutelare il paesaggio e gli scorci monumentali della Città non solo ai fini della loro integrità fisica - adottando ogni previsione volta alla conservazione materiale del bene oggetto del vincolo al fine di preservarlo da danni conseguenti all'uso "improprio" dell'area contigua - ma anche garantendo la luce e la prospettiva dei tali siti, con particolare riguardo al mantenimento della visibilità di scorcio e d'insieme, da vari punti di visuale e, in taluni casi, prescrivendo limitazioni sino ad aree più lontane per la conservazione dei cc.dd. "coni ottici". La stessa tutela va garantita per quanto attiene l'ambiente ed il decoro, per cui le prescrizioni devono essere finalizzate al mantenimento di un contesto privo di attività e funzioni incompatibili con la storia, la dignità e le caratteristiche artistiche dell'area storia o monumentale. L'occupazione del suolo pubblico da parte delle attività commerciali deve avvenire secondo criteri improntati alla sostenibilità ed alla qualità urbana, in modo tale da non inficiare il concetto stesso di "suolo pubblico", ossia in modo tale da contemperare le esigenze di viabilità e fruibilità dei luoghi pubblici con quelle di incremento dello sviluppo economico.

2. Perseguendo le finalità di cui al punto precedente e confermando il contenuto della deliberazione di Giunta del 13/07/2017 n.142, con provvedimento della Giunta comunale possono essere individuate ulteriori aree e zone del territorio – oltre a Piazzetta Vigo, Fondamenta Merlin e Piazzetta Marinai D'Italia – per le quali prevedere indirizzi specifici in ordine al rilascio/rinnovo delle concessioni di occupazioni suolo pubblico.

3. Per le medesime finalità, viene fatto divieto di rilasciare concessioni per occupazione suolo ed autorizzazioni per il posizionamento di mezzi pubblicitari di qualsivoglia natura nello spazio antistante.

4. Nelle giornate di svolgimento della Marciliana, al fine di ricreare il relativo contesto storico – culturale, potranno essere rilasciate esclusivamente concessioni temporanee di occupazione suolo pubblico direttamente collegate e connesse con la manifestazione stessa.

Articolo: 16 – Disciplina aree del centro storico soggette a tutela

Nelle fondamenta del centro storico di Chioggia, al fine di coniugare gli interessi economici esistenti, il decoro ed il diritto alla quiete pubblica con l'opportunità di creare aggregazione sociale, di vivacizzare e rivitalizzare le aree interessate ed offrire anche un possibile di richiamo turistico, la

gestione degli spazi pubblici dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:

Fondamenta Riva Vena:

1. non dovranno essere posizionati tavoli, sedie, ombrelloni lungo il marmo bianco che delimita la Fondamenta;
2. durante l'orario di chiusura del pubblico esercizio, i tavoli, le sedie e gli ombrelloni dovranno essere accatastati e posti in sicurezza;
3. dovrà essere garantito l'accesso agli spazi acquei in concessione;
4. dovranno essere garantiti almeno mt. 1,50 per il transito dei pedoni;
5. dal lunedì al sabato negli spazi in cui i posteggi del mercato sono occupati, l'occupazione potrà avvenire a partire dalle ore 15,00 (al fine di consentire lo sgombero dei posteggi e le operazioni di pulizia). La domenica l'occupazione potrà avvenire a partire dalle ore 08,00 e in tutto l'arco della giornata. Non dovrà essere presente alcuna forma di occupazione alla chiusura serale del pubblico esercizio;
6. negli spazi in cui i posteggi del mercato sono liberi, l'occupazione potrà avvenire in tutto l'arco della giornata. Durante la chiusura dell'attività l'occupazione del suolo oggetto di regolare concessione può permanere non arrecando intralcio al passaggio dei mezzi addetti al servizio pubblico di pulizia;
7. il soggetto titolare del pubblico esercizio dovrà provvedere alla pulizia dell'area in concessione e di quella immediatamente adiacente alla stessa;
8. non dovrà essere arrecato in alcun modo intralcio e/o disagio alle altre attività esistenti ed ai residenti;
9. verranno rilasciate autorizzazioni per l'occupazione suolo con validità annuale e si procederà al successivo rinnovo sempre che siano state rispettate in precedenza tutte le prescrizioni indicate e non siano state accertate violazioni carico del gestore e/o situazioni di disagio per i residenti e/o di pregiudizio per la tranquillità ed il riposo delle persone. Il rinnovo della concessione non opera in modo automatico e solo il rilascio della stessa legittima il soggetto titolare all'occupazione;
10. in caso di accertamento di mancato rispetto delle regole stabilite nel presente disciplinare e nell'atto di concessione, la concessione verrà sospesa e/o revocata con una procedura semplificata previa diffida. Al soggetto incorso in provvedimenti di revoca o sospensione non potrà essere rilasciata una nuova concessione per un periodo di un mese/due mesi;
11. ai piccoli negozi di vicinato e botteghe alimentari e non, potranno essere rilasciate concessioni per l'occupazione suolo temporanee relative allo spazio pubblico immediatamente a ridosso del proprio immobile per una profondità di 1,00 mt per l'esposizione di merci, salvo comunque garantire il passaggio in sicurezza dei pedoni e, ove lo stato dei luoghi lo richieda, l'occupazione potrà avvenire solo lato canale tra eventuali intercollonati presenti;
12. per i negozi riconosciuti luoghi storici del commercio dalla Regione Veneto con apposito atto viene prevista una fascia di rispetto, da rimanere libera e sgombra da qualsiasi occupazione nello spazio immediatamente adiacente all'attività e nel lato canale durante l'orario di apertura al pubblico dell'attività;

Fondamenta Canale Lombardo e Canale San Domenico:

1. le concessioni per tavolini, sedie, tende ed ombrelloni potranno essere rilasciate solo per l'occupazione suolo pubblico immediatamente a ridosso degli immobili, in nessun caso lato canale;
2. in presenza di marciapiede o passaggio pedonale, l'occupazione non potrà essere superiore alla metà dello stesso e comunque dovrà essere sempre garantito uno spazio di mt. 1,50 per la circolazione dei pedoni;
3. in assenza di marciapiede l'occupazione potrà essere concessa a condizione che sia garantito il regolare transito veicolare;
4. durante l'orario di chiusura del pubblico esercizio, i tavoli, le sedie e gli ombrelloni dovranno essere rimossi;
5. il soggetto titolare del pubblico esercizio dovrà provvedere alla pulizia dell'area in concessione e

di quella immediatamente adiacente alla stessa;

Fondamenta Marangoni:

1. non dovranno essere posizionati tavoli, sedie, ombrelloni lungo il marmo bianco che delimita la Fondamenta;
2. dovrà essere garantito l'accesso agli spazi acquei in concessione;
3. dovrà essere garantita una corsia di almeno mt. 5,00 per il transito veicolare e pedonale;
4. il soggetto titolare del pubblico esercizio dovrà occuparsi della pulizia dell'area in concessione e di quella immediatamente adiacente alla stessa;
5. non dovrà essere arrecato in alcun modo intralcio e/o disagio alle altre attività esistenti ed ai residenti;
6. verranno rilasciate autorizzazioni per l'occupazione suolo con validità annuale e si procederà al successivo rinnovo sempre che siano state rispettate in precedenza tutte le prescrizioni indicate e non siano state accertate violazioni e/o situazioni di disagio per i residenti e/o di pregiudizio per l'ordine pubblico. Il rinnovo della concessione non opera in modo automatico e solo il rilascio della stessa legittima il soggetto titolare all'occupazione con il pagamento del relativo canone;
7. in caso di accertamento di mancato rispetto delle condizioni di rilascio, la concessione verrà sospesa e/o revocata con una procedura semplificata. Al soggetto incorso in provvedimenti di natura interdittiva non potrà essere rilasciata una nuova concessione per un periodo di un mese/due mesi;
8. durante l'orario di chiusura del pubblico esercizio, i tavoli, le sedie e gli ombrelloni dovranno essere accatastati e posti in sicurezza;
9. il soggetto titolare del pubblico esercizio dovrà provvedere alla pulizia dell'area in concessione e di quella immediatamente adiacente alla stessa;

Centro storico di Chioggia, in relazione alla progressiva attivazione della Z.T.L.:

1. possono essere rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico ad attività commerciali per la posa di fioriere amovibili nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia;
2. il rilascio e/o rinnovo in favore di un soggetto giuridico di occupazioni di suolo pubblico con sole fioriere mobili ed in assenza di manufatti quali tavoli, sedie ed ombrelloni, potrà avvenire a ridosso dell'immobile per una estensione massima di mt. 2,00 perpendicolarmente all'asse stradale.

Articolo: 17 – Autorizzazione per passo carrabile

1. L'autorizzazione per passo carrabile viene rilasciata con la prescrizione che vengano rispettate le condizioni indicate nell'art. 46 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495).
2. I passi carrabili, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in:
 - **Passi Carrabili** caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovverosia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione e lo stazionamento di uno o più veicoli nella proprietà privata.
 - **Accessi Carrabili o Accessi "a filo"** con il manto stradale, cosiddetti "a raso", quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.
3. Il passo carrabile dovrà essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120 del succitato Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (fig. II 78), la cui installazione e manutenzione saranno a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.
4. Al momento del ritiro dell'autorizzazione di cui al comma 1, al titolare verrà consegnato il cartello per passo carrabile, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento secondo le modalità previste della somma corrispondente alla spesa sostenuta nell'acquisto relativo

dall'Amministrazione comunale.

5. Ai sensi della lett. a) comma 2 dell'art. 158 del D.lgs 28/5/1992 (Nuovo Codice della Strada) la sosta di qualsiasi veicolo, compreso quello del titolare della presente concessione, è vietata allo sbocco del passo carrabile.

Articolo: 18 – Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione previo avviso in forma scritta anche per via telematica al Comando di Polizia Locale, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In caso negativo verranno applicate le previsioni di cui all'art.20 c.4 e 5 del Codice della Strada.

Articolo: 19 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni afferenti al rinnovo della concessione o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Amministrazione comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

Articolo: 20 – Occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate al canone in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

Articolo: 21 - Occupazione suolo da parte dei partiti politici

1. I partiti e movimenti politici o comitati promotori e soggetti assimilabili, possono richiedere di occupare temporaneamente il suolo pubblico comunale con l'utilizzo di tavolini, pannelli, cavalletti, gazebo ai fini di propaganda.
2. Entro 60 giorni prima della data della consultazione elettorale, gli uffici preposti, previa consultazione con il Commissariato di P.S., pubblicheranno nel sito comunale una planimetria recante le postazioni concedibili nei centri storici di Chioggia e Sottomarina e i singoli spazi utilizzabili durante lo svolgimento del Mercato Maggiore Settimanale del Giovedì;
3. le domande di occupazione, redatte in forma scritta, dovranno pervenire all'ufficio competente almeno 5 giorni prima dell'effettiva occupazione e dovranno contenere i dati anagrafici completi del richiedente, la

data di occupazione (comprensiva delle date di montaggio e smontaggio delle strutture), l'ubicazione della postazione richiesta, la sua misura in mq, che non potrà in ogni caso eccedere i 9 mq, le modalità di allestimento, gli orari ed un recapito mail/p.e.c. per ricevere le comunicazioni;

4. l'assegnazione della postazione ed il conseguente rilascio della concessione, con validità settimanale, avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:

- assegnazione in base all'ordine di arrivo al protocollo comunale;
- principio di rotazione;
- avendo riguardo ad evitare la presenza concomitante, nel medesimo contesto spazio – temporale ovvero in contesti spazio – temporali strettamente contigui, di formazioni politiche differenti o di segno opposto, in quanto situazioni di questo genere possono creare criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Articolo: 22 – Rampe per portatori di handicap

1. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e non sono conseguentemente assoggettate al rilascio di concessione di plateatico le occupazioni di area pubblica con rampe per portatori di handicap, siano esse mobili o infisse al suolo, in prossimità degli accessi di esercizi commerciali, pubblici esercizi, edifici pubblici e/o in ogni caso aperti al pubblico.

Articolo: 23 - Revoca, sospensione e rinuncia della concessione e/o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o di pubblica incolumità. La revoca, disposta secondo le modalità sul procedimento amministrativo prescritte dalla legge 07/08/1990 n.241, è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.

2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione comunale si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.

4. Nel caso di revoca, il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire al Servizio competente l'originale del provvedimento medesimo entro i termini indicati dallo stesso.

5. Per gli stessi motivi di pubblico interesse e anche di pubblica utilità ed incolumità, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela degli interessi pubblici.

6. Il titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione comunale. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

7. La terza violazione contestata nel biennio per il mancato rispetto dell'occupazione suolo pubblico entro i limiti dimensionali autorizzati comporterà l'automatica sospensione dell'attività per n. 7 giorni. L'ulteriore contestazione di analoga violazione, entro un anno dal provvedimento di sospensione, comporterà la revoca definitiva dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico.

Articolo: 24 – Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dal Servizio competente, nel rispetto delle modalità prescritte sul procedimento amministrativo dalla legge 07/08/1990 n.241, nei seguenti casi:

a) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;

b) in caso di mancato pagamento del canone relativo, su segnalazione del soggetto concessionario preposto alla riscossione;

c) per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge e/o regolamenti vigenti in materia;

d) mancato ritiro, senza giustificato motivo, nel termine massimo di 30 giorni dalla notifica della comunicazione di rilascio per le occupazioni permanenti e di 5 giorni per quelle temporanee.

2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo: 25 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

1. Chiunque intende installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo o stagionale, deve presentare preventiva domanda deve presentare apposita domanda da inviarsi tramite il portale S.U.A.P. del Comune di Chioggia.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
3. Sono autorizzabili solo i cartelli tridimensionali (cavalletti), di dimensioni massime 1.00 x 1.00, in misura non superiore a n.1 per sede di esercizio attività, dislocati nel raggio di 100 mt dalla sede stessa (misurati con riferimento al percorso pedonale).

Articolo: 26 - Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari di ogni tipo si fa riferimento all'Allegato Tecnico del presente regolamento.
2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo: 27 - Avvio del procedimento amministrativo

1. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e. la ragione per la quale è richiesta;
 - f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:

- i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
- 5 Per ciascuna tipologia di diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
6. Quando un'esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione

Articolo: 28 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 180 giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo: 29 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 24, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo: 30 - Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo: 31 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

Articolo: 32 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;

- b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
2. L'autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo: 33 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale l'autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'esposizione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
4. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
5. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo: 34 - Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo: 35 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 47, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo: 36 – Altre cause di decadenza

1. La decadenza dall'autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - d) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - e) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 2 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - f) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 35, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo: 37 - Rimozione esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo: 38 - Subentro

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 27.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo: 39 - Rinnovo

1. Il titolare dell'autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 27 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi dell'autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio dell'autorizzazione.
5. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se l'impianto è difforme da quello precedentemente autorizzato.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di un'autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

TITOLO IV – ISTITUZIONE CANONE UNICO

Articolo: 40 - Determinazione della tariffa per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

5. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è dovuto sia per l'occupazione dell'area soprastante che per quella dell'area al suolo/sottostante.

6. E' soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna al Comune di Chioggia ai sensi del Regio Decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione marittima), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 della Legge 160/2020 è ridotta di almeno il 50 per cento.

7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

8. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

Articolo: 41 - Classificazione delle strade per le occupazioni di suolo

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, di cui all'allegato A.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo: 42 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva del mezzo pubblicitario, considerando le facciate utilizzate. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano una sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata viene conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

5. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/ o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

8. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

9. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

Articolo: 43 - Classificazione delle strade per le esposizioni pubblicitarie

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in n. 2 categorie:

- 1^a categoria;

- 2^a categoria;

2. Le località del territorio comunale, comprese in 1^a categoria speciale, sono specificate nell'elenco B allegato al presente regolamento per costituirne parte integrante.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa base.

4. La tariffa per le strade di 2^a categoria è diminuita del 50%.

5. La pubblicità si considera temporanea quando l'esposizione dura da 1 a 183 giorni. La pubblicità

si considera permanente quando l'esposizione supera i 183 giorni.

6. Per i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati le tariffe vengono maggiorate del 100% della tariffa base prevista per gli impianti fino a mq 1,00.

Articolo: 44 – Riduzioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
 - a. Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 75%;
 - b. Per le diffusioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, qualora siano realizzate per fini non economici, è prevista una riduzione del 75%. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone con apposito atto di Giunta;
 - c. Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 75%;
2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;

Articolo: 45 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, anche in

via mediata, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto entro il 30/04 di ogni anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Articolo: 46 - Versamento del canone per le esposizioni permanenti

1. Il canone per le esposizioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le autorizzazioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.

4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

5. Per la pubblicità annuale di cui all'art. 27 comma 9 del presente Regolamento, è possibile comunicare, entro il termine di pagamento dell'anno in corso, l'avvenuta rimozione dell'esposizione al 31/12 dell'anno precedente. Per la pubblicità annuale soggetta ad acquisizione di preventiva autorizzazione si applica quanto previsto dall'art. 34.

6. Per le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Articolo: 47- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, fermo restando il versamento della prima rata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di fine dell'occupazione.

3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Articolo: 48 - Versamento del canone per le occupazioni destinate ai mercati

1. Per le occupazioni dei posteggi di mercato effettuate da titolari di posto fisso, con esclusione delle occupazioni di cui al comma 3 dell'art. precedente, il versamento del canone deve essere effettuato in 3 rate, aventi scadenza il 31/03, 30/06 e 30/09. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, fermo restando il versamento della prima rata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di fine dell'occupazione.

2. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, per gli operatori "spuntisti", il Comune si riserva la possibilità di recuperare gli importi non versati, anche cumulativamente e senza applicazione della sanzione per omesso versamento e degli interessi legali, attraverso l'invio di appositi avvisi di scadenza.

3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee del mercato possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

5. In deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, per gli operatori spuntisti, il Comune si riserva la possibilità di recuperare gli importi non versati, anche cumulativamente

Articolo: 49 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della

concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

s) i passi carrabili e gli accessi a raso anche individuati tramite appositi cartelli rilasciati con concessione ai sensi dell'art. 46 c. 3 D.P.R. 495/1992;

t) le frecce informative e direzionali, nonché i cartelli contenenti divieti, obblighi e sanzioni, posti all'interno di stabilimenti balneari, campeggi e strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, relativi ai servizi resi dalle medesime attività;

t bis) i cartelli presenti nelle attività commerciali e nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande obbligatori in base a disposizioni di legge, regolamenti e/o ordinanze;

u) le esposizioni pubblicitarie relative a orari di apertura/chiusura o ai prezzi dei menù esposti all'esterno di attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se riportano il logo o il nome dell'attività stessa e/o delle Associazioni di categoria, per il numero massimo di 1 mezzo per una superficie di 1 mq per singola faccia (o 2 mq se bifacciale);

v) i segni distintivi obbligatori di attività deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale fino ad un massimo di 1 metro quadrato (o 2 mq se bifacciale), anche se inseriti in altro supporto e riportanti messaggi pubblicitari scorrevoli.

2. Ai sensi dell'art. 1 co. 821 lett. f) della Legge 160/2019 sono definite le ulteriori esenzioni:

a) le occupazioni effettuate per cantieri edili negli edifici e nelle aree destinate a sede delle attività

istituzionali dello Stato, delle Regioni, delle Province, della Città Metropolitana di Venezia, dei Comuni e loro consorzi;

b) le occupazioni effettuate per interventi su opere pubbliche da parte degli Enti pubblici preposti o per conto dei medesimi, ovvero riconosciuti di pubblica utilità dall'Amministrazione Comunale in esecuzione di appositi accordi, convenzioni ed altri atti in cui il Comune è parte contraente e/o partecipante;

c) le occupazioni effettuate da società partecipate dal Comune di Chioggia per interventi funzionali all'erogazione di servizi pubblici in favore del Comune;

d) le occupazioni di cantieri edili relativi ad immobili di proprietà del Comune;

e) le occupazioni effettuate per i cantieri edili effettuati da Enti religiosi presso gli edifici adibiti all'esercizio di culti ammessi dallo Stato;

f) le occupazioni per chiusura di porzioni di sedime stradale per ordine dell'Autorità, per ragioni di sicurezza pubblica, di igiene o pubblica sicurezza nonché per agevolare la tutela del patrimonio artistico o storico di proprietà pubblica.

Articolo: 50 - Versamento del Canone

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'Ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Articolo: 51 - Sanzioni ed indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla Legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 25 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285;

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non sanzionate dal Codice delle Strada, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.

5. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 4 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la

sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo: 52 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive si applica l'art. 20 comma 5 del Codice della Strada e in via sussidiaria, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del Codice Penale e dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida,

la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo: 53 - Esposizioni abusive

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 del Codice della Strada il Comune si riserva la facoltà di procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo: 54 - Regime transitorio

1. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'eventuale regolarizzazione alle norme in esso contenute dovrà avvenire entro il termine del 31/12/2025, termine prorogabile con atto di Giunta.

2. Per motivi di sicurezza stradale, di pubblico interesse e di tutela paesaggistico – ambientale, gli uffici preposti potranno intervenire tempestivamente secondo le modalità previste dal presente regolamento.

TITOLO V – CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE NEI MERCATI

Articolo: 55 - Istituzione del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione nei mercati

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, in ottemperanza al comma 837 della Legge 160/2019 ed ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, viene istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Detto canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui ai precedenti titoli e sostituisce:

- a) il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) disciplinato con il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 28/01/2010 n.9;
- b) limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo: 56 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo: 57 - Criteri di determinazione ed applicazione delle tariffe

1. Il canone è determinato in base alla:

- durata;
- tipologia;
- superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore;

2. zona del territorio in cui viene effettuata. La tariffa di base annuale (si deve intendere per metro quadro) per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 70
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	Euro 60
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 50
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 30

3. La tariffa di base (si deve intendere per metro quadro) giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 2
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	Euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 0,60

4. Le tariffe di cui ai precedenti commi vengono applicate frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 35% per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dal Consiglio Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.

Articolo: 58 - Versamento

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Ai fini delle modalità di versamento si applica quanto disposto dal precedente articolo 48.

Articolo: 59 - Indennità e sanzioni amministrative

Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica quanto disposto dal precedente art. 51 del presente Regolamento, in quanto compatibile.

TITOLO VI -DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo: 60 – Gestione del servizio

1. Il Comune di Chioggia mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2. Il Comune di Chioggia garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

Articolo: 61 – Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui

nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata nel relativo allegato del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione e in base alla classificazione in categorie del territorio comunale.

Articolo: 62 – Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. La tariffa è maggiorata del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti.
3. Agli impianti appartenenti alla 1^a categoria speciale, di cui all'articolo 28, viene applicato un aumento del 75% alla tariffa base.
4. In mancanza di prefissata, si applica un aumento del 75% su un 20% dei fogli commissionati.
5. Per il periodo dall'01/06 al 30/09 di ogni anno, la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è maggiorata del 50%.

Articolo: 63 – Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Articolo: 64 – Esenzione del canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva o patrocinate, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il

Parlamento europeo, regionali, amministrative;

- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo: 65 – Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Articolo: 66 – Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.

11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo: 67 – Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art.53 comma 10 del presente regolamento.

3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 51.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo: 68 - Affidamento a terzi

1. Il Comune di Chioggia può, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Articolo: 69 - Controlli

1. Al responsabile dell'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. All'accertamento delle violazioni dal regolamento, oltre alla Polizia Locale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi dell'articolo 1 - comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il responsabile dell'entrata nonché altri dipendenti del Comune o del concessionario, qualora il servizio sia stato affidato in concessione, e ai quali, con provvedimento adottato dal responsabile dell'entrata, siano stati conferiti gli appositi poteri.

3. Tali soggetti sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative

violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.